

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189

CONTRATTO APPLICATIVO

ARIA_2021_906_Servizi di supporto al RUP

ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI

SUPPORTO AL RUP - LOTTO N. 4 CERTIFICAZIONE

ENERGETICA

Recante patti e condizioni per l'incarico professionale per la redazione della Certificazione di Prestazione Energetica (APE) ante intervento *"Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzazione di CdC nel Comune di Varzi"*.

Tra:

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, con sede in Pavia, Viale Repubblica n. 34 (Codice Fiscale/partita I.V.A. 02613080189) nella persona dell'Arch. Luciano De Castro, in qualità di Dirigente Responsabile della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, di seguito denominata semplicemente "Amministrazione del Committente" e,

RINA PRIME VALUE SERVICES S.P.A, con sede legale in Milano, Via Lentasio 7, capitale sociale euro 250.000 (i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-2100185, P.IVA 09587170961, PEC

rinaprime@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Lentasio 7, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Arch. Piercarlo Rolando, giusta poteri allo stesso conferiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2021 Comprovati da Visura Camerale, di seguito denominata semplicemente "Società incaricata" o "Appaltatore".

Premesso

a) Che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e l'Appaltatore hanno sottoscritto un Accordo Quadro per l'affidamento delle attività di servizi di SUPPORTO AL RUP - Lotto 4 - Certificazione energetica;

b) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;

c) in data 25 novembre 2022 (nota prot. 85027 in pari data), l'Arch. Luciano De Castro Responsabile Unico del Procedimento, per conto dell'Amministrazione Contraente ha inviato una Richiesta d'offerta all'Appaltatore, per il servizio redazione della Certificazione di Prestazione Energetica (APE) ante intervento "Attuazione Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzazione di CdC nel Comune di Varzi”;

d) in data 28 novembre 2022 (nota prot. 85523 in data 29 novembre) l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte dall'ASST di Pavia;

e) che con determinazione dirigenziale n. 17 in data 09 gennaio 2023 è stato disposto di aderire all'Accordo Quadro per la fornitura di servizi di Supporto al RUP lotto n. 4 stipulato per l'area geografica sud (Provincia di Pavia, Lodi, Cremona, Mantova) per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto applicativo (nel seguito semplicemente "contratto").

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Premesse

1) Il presente Contratto Applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

2) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono,

quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Art. 2 Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo, seppur non allegati per motivi di fascicolazione, e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi i documenti di cui all'Accordo Quadro, la Richiesta di Offerta prot. 85027 in data 25 novembre 2022 e la nota di accettazione prot. 85523 del 29 novembre 2022.

Art. 3 Definizioni

1) Si rimanda alle definizioni dell'art.2 dell'Accordo Quadro.

2) Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: Codice Identificativo di Gara (CIG **95823369D0**), di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è: redazione della

Certificazione di Prestazione Energetica (APE)

ante intervento "Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzazione di CdC nel Comune di Varzi".

a) **Codice Unico di Progetto (CUP)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto: **CDC F84E22000390001**

Art. 4 Oggetto dell'incarico

Si fa riferimento agli articoli 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 del capitolato tecnico.

L'ASST di Pavia affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, l'Appalto per l'esecuzione di servizi di redazione della Certificazione di Prestazione Energetica (APE) ante intervento "Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzazione di CdC nel Comune di Varzi" secondo le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nella Richiesta d'offerta (**prot n. 85027 del 25/11/2022**) e relativi allegati, in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi, secondo quanto specificato nella richiesta d'offerta: redazione della Certificazione di Prestazione Energetica (APE) ante intervento "Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzazione di CdC nel Comune di Varzi";

In particolare il Certificatore energetico dovrà calcolare la prestazione energetica dell'edificio, inteso come l'insieme del fabbricato e dei sistemi impiantistici che lo costituiscono, seguendo la procedura di calcolo di cui all'allegato H del Decreto Dirigenziale Unità Organizzativa, 8 marzo 2017, n. 2456 e attenendosi al seguente schema indicativo:

a. identificazione dell'edificio e cioè: o identificazione dei servizi tecnici e dei relativi sistemi impiantistici presenti e inclusi nel calcolo della prestazione energetica;

b. definizione dei confini del sistema impiegati per il calcolo dei diversi flussi di energia, con l'identificazione del confine dell'edificio, del sito dell'edificio, della prossimità all'edificio;

c. calcolo dei flussi di energia che attraversano i

diversi confini identificati;

d. calcolo degli indici di prestazione energetica e/o ambientale (energia primaria non rinnovabile per unità di superficie utile, emissioni di CO2 per unità di superficie utile, ecc.);

e. calcolo della classe energetica dell'edificio.

Il Certificatore energetico è tenuto a:

1) depositare e registrare l'APE nel Catasto Energetico Edifici Regionali (CEER);

2) consegnare all'Ente che ha affidato l'incarico il file originale dell'APE, firmato digitalmente e una copia cartacea asseverata dello stesso;

3) consegnare all'Ente che ha affidato l'incarico il file di interscambio dati in formato .XML firmato digitalmente e registrato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER);

4) richiedere il rilascio della targa energetica;

5) predisporre una relazione finale che descriva le caratteristiche architettoniche ed impiantistiche utilizzate come input per definire le prestazioni energetiche dell'edificio.

Il tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato amministrativo/prestazionale, Accordo Quadro e negli atti di gara.

Art. 5 Obblighi dell'Appaltatore

Si richiama l'art. 8 dell'Accordo Quadro e l'art. 6 del capitolato allegato all'A.Q..

1 La Società incaricata è obbligata all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dello stesso richiamati, è obbligata all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2 Resta a carico della società incaricata ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

3 La Società incaricata deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con

gli uffici e servizi di cui al comma 2.

4 La società incaricata, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda, su espressa indicazione del RUP si impegna sin d'ora a partecipare ad eventuali riunioni che lo stesso riterrà indispensabili per il buon esito delle attività di progettazione presso gli uffici amministrativi della SC Gestione Tecnico Patrimoniale sede di Voghera;

5 Il soggetto incaricato si impegna a rispettare i principi generali enunciati nel Codice di Comportamento predisposto dall'ASST aggiudicatrice e pubblicati sul sito aziendale www.asst-pavia.it.

Art. 6 Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1) La Società incaricata rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazione o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente;

2) L'amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione della Società incaricata, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo;

3) La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dalla società incaricata la quale può altresì farne copia a propria cura e spese.

Art. 7 Controllo sull'esecuzione del contratto

Si richiama l'art. 7 del Capitolato allegato all'Accordo Quadro.

Art. 8 Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi

Si fa riferimento all'art. 6 dell'Accordo Quadro e all'Art 7 del Capitolato allegato all'A.Q..

1) Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione, vigileranno che l'esecuzione dei Servizi avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.

2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 6

dell'Accordo Quadro.

Art. 9 Variazioni, interruzioni, ordini informali

1) La Società incaricata è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.

2) Nessuna variazione o sospensione della prestazione o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, non può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico della Società incaricata.

3) La Società incaricata risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4) In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5) Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali della Società incaricata con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del R.U.P. di quest'ultima.

Art.10 Durata dell'incarico e termini - penali (art. 12 dell'Accordo Quadro e art. 4.4.4. del capitolato allegato all'A.Q.)

1.1a durata del presente contratto applicativo, fatti salvi imprevisti, è fissata in complessivi giorni 45 (quarantacinque) naturali, non consecutivi decorrenti dalla data di cui all'ordine di servizio del RUP.

Sono fatte salve le maggiori tempistiche che dovessero rendersi necessarie per eventuali richieste di integrazione o modifica avanzate dai Soggetti a vario titolo coinvolti, i riscontri alle quali dovranno pervenire entro e non oltre 15gg naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione/condivisione della richiesta di integrazioni/modifiche.

Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all'Affidatario comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del Corrispettivo di cui all'art. 14 del presente contratto applicativo, per ogni ulteriore giorno di ritardo maturato dopo la scadenza di un periodo di tolleranza, o "franchigia", di sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine di adempimento cui al medesimo. L'importo delle penali eventualmente maturate sarà trattenuto da parte del RUP, al pagamento della fattura. L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% del Corrispettivo di cui all'articolo 14 del presente contratto applicativo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior danno.

In nessun caso, l'Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione del servizio stesso.

L'amministrazione Committente può chiedere con comunicazione scritta, la sospensione delle

prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art.11 Cauzione definitiva - Assicurazione

Si richiama l'art. 13 dell'Accordo Quadro
Garanzia fidejussoria rilasciata da Assicuratrice Milanese S.p.A. in data 11/04/2022, presentata in sede di stipula del contratto applicativo ARIA_2021_906_AQ_Servizi di supporto al RUP;
La Società incaricata ha presentato certificato di polizza RC professionale n. BLUE090397.

Art.12 Riservatezza, coordinamento, astensione

1) La Società incaricata è tenuta alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2) La Società incaricata è personalmente responsabile degli atti a lei affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligata alla loro conservazione e salvaguardia.

3) Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa alla Società incaricata ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4) La Società incaricata deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessata, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5) Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente. La Società incaricata deve coordinarsi, accordarsi

preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6) Con la sottoscrizione del contratto la Società incaricata acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art.13 Risoluzione del contratto

Si richiama l'art. 14 dell'Accordo Quadro.

La risoluzione del contratto avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,

purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

E' prevista inoltre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal Patto di integrità.

L'aggiudicatario si impegna altresì a rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento" dell'Azienda, pubblicato sul sito: <http://www.asst-pavia.it>.

Detto codice, seppur non allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e l'Appaltatore si impegna ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori in esso enunciati.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

Art.14 Determinazione dei corrispettivi

Si richiama l'art. 5 dell'Accordo Quadro e l'art. 4.4.5 del Capitolato allegato all'A.Q..

1) Tutti i corrispettivi contrattuali sono fissi, invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, vincolanti e

onnicomprensivi. La Società incaricata prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2) E' stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e imm modificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, e riportate nel seguito:

redazione della Certificazione di Prestazione Energetica (APE) ante intervento "Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzazione di CdC nel Comune di Varzi"

(comprese spese): **importo € 1.046,21.**

3) Il corrispettivo deve essere maggiorato del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A. alle aliquote di legge.

4) I corrispettivi di cui al comma 2 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni utilizzando le "Linee Guida per il calcolo delle parcelle per la stesura della certificazione energetica" redatto dall'Ordine degli Architetti di Savona ed allegato al Capitolato Tecnico.

5) Il Corrispettivo al comma 2) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

Art.15 Condizioni, termini di pagamento e Fatturazione (art. 7 dell'Accordo Quadro)

1) Il corrispettivo di € 1.046,21 (oltre I.V.A. e contributi integrativi), così come stabilito all'articolo 14, eventualmente diminuito delle penali di cui all'articolo 10, sarà corrisposto successivamente al deposito e alla registrazione dell'APE e della consegna di tutti gli elaborati che

la compongono alla Stazione Appaltante;

2) I pagamenti per l'esecuzione dei Servizi a favore dell'Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex art-105 comma 13 del Codice dei subcontraenti) saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture.

L'ammontare della fattura dell'Appaltatore dovrà riportare il numero e l'importo dell'ordinativo.

3) Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore nonché all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

16. Referenti dell'Appaltatore

1) Le Parti danno atto che:

Il Responsabile del Procedimento è:

Arch. Luciano De Castro, Dirigente responsabile della SC Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST di Pavia tel. 0383/695331 mail luciano.de.castro@asst-pavia.it, pec protocollo@pec.asst-pavia.it.

Il Referente dell'Appaltatore è: Ing. Stefano Loddo tel. 377.0846075 mail stefano.loddo@rinaprime.com, pec rinaprime@legalmail.it.

Art.17 Adempimenti legali

a) La Società incaricata conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla

sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

Art.18 FORO COMPETENTE

Si fa riferimento all'art. 20 dell'Accordo Quadro

Art.19 Tracciabilità dei pagamenti

Si richiama l'art.7 dell'Accordo Quadro.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.

3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/sub-contraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso. L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 20 Norma di contratto T&T per la Trasparenza e

Tracciabilità

1 - Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti

L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a

prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, >>.

Comma 5, lettera h, art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.

2 - Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione

appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge>>.

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3 - Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario.

Tale autenticazione permette di identificare

univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

4 - Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione - all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto - della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi

finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti

che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontracto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 21 Consenso al trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

Ai fini del presente contratto, ciascuna Parte tratterà i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), della normativa nazionale e di qualsiasi legge e regolamento applicabile in materia di protezione dei dati personali. Le Parti prendono altresì atto dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR e dichiarano di aver preso visione dell'informativa che entrambe rendono ai soggetti interessati al trattamento all'atto della raccolta dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e, pertanto di essere a conoscenza circa le caratteristiche del trattamento dalle stesse rispettivamente effettuato. Le Parti acconsentono che i dati relativi allo svolgimento del rapporto

contrattuale vengano registrati e comunicati, oltre che ai soggetti cui è data la facoltà di accedere per disposizioni di legge o di normativa secondaria, anche ai soggetti cui tale comunicazione sia necessaria, funzionale e strumentale per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto. I dati personali forniti dalle Parti non saranno soggetti a diffusione al pubblico, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa in materia di trasparenza e non saranno trasferiti all'estero.

Art. 22 Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 23 Norme finali

La presente scrittura è redatta in formato elettronico, sottoscritta dalle parti contraenti con firme digitali ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, così come modificata con L. 9/2014 e verrà registrata in caso d'uso. Detta scrittura è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972.

Le spese per i bolli, scritturazione, imposte e tasse, nessuna eccezione o esclusione, si convengono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto non disposto dal presente atto valgono le

norme in materia contrattuale del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Codice Civile in quanto applicabile.

Il presente contratto è precisa, completa e fedele espressione della volontà delle Parti e si compone di n. 31 facciate.

L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

IL Dirigente Responsabile

SC Gestione Tecnico Patrimoniale

(Arch. Luciano De Castro)

Firmato digitalmente

Il Legale Rappresentante

RINA Prime Value Services S.p.A.

(Arch. Piercarlo Rolando)

Firmato digitalmente

Costituiscono allegati al presente contratto applicativo:

- Allegato "A" Calcolo compensi;

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per i servizi di supporto al RUP, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto Arch. Piercarlo Rolando, quale legale rappresentante del *Appaltatore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed

atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 (Premesse); Articolo 2 (Documenti contrattuali); Articolo 4 (Oggetto dell'incarico); Articolo 5 (Obblighi dell'Appaltatore); Articolo 10 (Durata dell'incarico e termini - penali); Articolo 14 (Determinazioni dei Corrispettivi); Articolo 15 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione),

Il Legale Rappresentante

(Arch. Piercarlo Rolando)

(firmato digitalmente)

ACCORDO QUADRO "ARIA_2021_906"**Lotto 4 - Certificazioni Energetiche**

ASST di Pavia

Calcolo parcella APE - CDC Varzi- ai sensi delle "Linee Guida per il calcolo delle parcella per la stesura della certificazione energetica "

Redatte dall'Ordine degli Architetti di Savona - allegato 3 del Capitolato Tecnico di gara

calcolo parcella APE	Quota fissa (Qf)	mq edificio	mc edificio	Quota variabile unitaria €/mc	Quota variabile (Qv)	QF+QV	spese al 30%	onorario
CDC Varzi	480,00 €	600	1800	0,61	1.098,00 €	1.578,00 €	473,40 €	2.051,40 €